

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CSA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 079/CSA- RIUNIONE DEL 18 GENNAIO 2019

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

I. RICORSO DELL'A.S. MIRAFIN CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE FINO AL 30.1.2019 AL SIG. ROCCHI STEFANO;**

INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUS ANIENE 3Z/MIRAFIN DEL 30.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 467 del 02.1.2019)

In data 11.1.2019 la società Mirafin propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, pubblicata in Com. uff. n. 467 del 2.1.2019, con la quale venivano sanzionati:

- il sig. Rocchi Stefano, dirigente del sodalizio Mirafin, con inibizione fino al 30.1.2019 in quanto «Allontanato per proteste nel corso del secondo tempo assisteva al prosieguo dell'incontro dalla tribuna da dove continuava a contestare la direzione della gara. Al termine dell'incontro rientrava indebitamente nel terreno di gioco tenendo un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti degli arbitri, i quali per motivi di opportunità decidevano di non effettuare il saluto Fair Play»;
- la ricorrente con l'ammenda di € 500,00 per responsabilità oggettiva in ragione del comportamento tenuto dal proprio dirigente.

Con riferimento all'inibizione del signor Rocchi Stefano fino al 30.1.2019, il sodalizio sottolinea la sproporzione della sanzione, richiamandosi all'articolo 19, comma 1, C.G.S., ove viene stabilito che la squalifica non può essere inferiore a quattro giornate di gare nei casi di condotta di particolare violenza e gravità, mentre nella specie non vi sarebbe stato alcun contatto fisico, né tantomeno alcuna condotta violenta nei confronti dei direttori di gara, ma unicamente espressioni irrispettose. Ciononostante, la sanzione comminata – evidenzia la società – è stata di 30 giorni, equivalenti a quattro giornate di gara. Conclude pertanto che la condotta del Rocchi dovrebbe essere rimodulata e punita secondo i canoni di proporzionalità ed adeguatezza, in considerazione dell'assenza di violenza, nonché di precedenti sanzioni a carico dello stesso. Di conseguenza, avanza la richiesta di rideterminare la sanzione dell'inibizione, a carico del dirigente, nella misura soltanto di 2giornate e la sanzione dell'ammenda in € 250,00.

In realtà, ad avviso di questa Corte, il comportamento del sig. Rocchi non può essere esente da censura. Nello specifico, secondo i rapporti di gara, oltre a quanto evidenziato in maniera molto dettagliata dall'arbitro n. 1, sig. Daniele Intoppa, viene altresì segnalato dall'arbitro n. 2, signor Alex Iannuzzi, che al termine della gara il dirigente accompagnatore Stefano Rocchi, «precedentemente allontanato dal terreno di gioco e recatosi in tribuna, scavalcava la recinzione che divideva la tribuna dal terreno di gioco venendoci incontro e teneva un atteggiamento irrispettoso nei confronti del sottoscritto e dell'AEI», a quest'ultimo si rivolgeva con parole offensive, tenendo un atteggiamento che «fomentava gli animi di alcuni calciatori della sua società, provocandone le proteste. Questo non permetteva di procedere come da rituale e al consueto saluto Fair play, essendo gli animi molto concitati».

Il cronometrista, signor Alessandro Ribaudo, sottolinea anch'egli che al termine dell'incontro il Signor Rocchi scavalcava la recinzione che divideva la tribuna dal terreno di gioco, affrontando gli

ufficiali di gara e tenendo un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei due arbitri. Conferma altresì la ricostruzione degli arbitri numero 1 e 2 in merito all'impossibilità di effettuare il saluto Fair play per i prefati motivi.

Orbene, dal quadro tracciato, è dunque da stigmatizzare con fermezza la condotta deprecabile del Rocchi, il quale ha ripetutamente tenuto nel corso della gara e anche dopo la conclusione della stessa un comportamento inaccettabile. Quest'ultimo al contrario, in qualità di dirigente, avrebbe il dovere, ancor più dei propri calciatori, di mantenere un contegno decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara (art. 1 *bis* C.G.S.). La puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irrispettose azioni, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se posto in essere da un dirigente.

Tanto premesso, tuttavia, in merito alla sanzione dell'ammenda, questa Corte ritiene possa essere rideterminata in maniera leggermente ridotta e in proporzione agli eventi in € 250,00.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Mirafin Calcio a 5 di Pomezia (Roma) riduce la sanzione dell'ammenda a € 250,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 13.2.2018 INFLITTA AL CALC. VIGANO MATTEO SEGUITO GARA PRO SESTO/ CARAVAGGIO DEL 23.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Matteo Viganò la sanzione della squalifica fino al 13.02.2019, seguito gara Pro Sesto/Caravaggio del 23.12.2018 (Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018 Campionato Nazionale di Serie D) *“per avere afferrato un calciatore avversario al collo con forza per circa 3 secondi. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare, tornava indietro verso il medesimo calciatore, riverso a terra, e lo colpiva con un calcio a una gamba e uno alla testa di media intensità”*.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo sporgeva reclamo la società S.S.D. Pro Sesto lamentando, in sintesi, che il rapporto arbitrale non menziona l'antecedente scatenante del comportamento censurato, che consisterebbe in una condotta asseritamente scorretta e provocatrice di un calciatore avversario, come da immagini di ripresa, e che la sanzione sarebbe eccessiva in asserita assenza di intento violento e di volontà o effetti lesivi del calciatore che non avrebbe intenzionalmente colpito l'avversario, domandando, previo supplemento istruttorio e in applicazione dell'attenuante della provocazione, la riduzione al minimo edittale della sanzione.

Il ricorso è infondato, a fronte della gravità della condotta tenuta dal calciatore, all'evidenza intenzionalmente violenta e idonea a esporre a gravi rischi la integrità fisica dell'avversario, alla quale è proporzionata la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL S.S.D. PRO SESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BERTANI CRISTIAN SEGUITO GARA PRO SESTO/ CARAVAGGIO DEL 23.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Cristian Bertani la sanzione della squalifica per 4 gare effettive, seguito gara Pro Sesto/Caravaggio del 23.12.2018 (Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018 Campionato Nazionale di Serie D) *“per avere, al termine della gara, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto provocandogli una forte sensazione dolorifica e fuoriuscita di sangue”*.

Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società S.S.D. Pro Sesto lamentando, in sintesi, che il rapporto arbitrale non sarebbe basato sulla visione dell'accaduto, ostacolata dal tunnel di circa 10 metri che conduce agli spogliatoi, ma solo sul racconto del giocatore Caravaggio e non menziona l'antecedente scatenante del comportamento censurato, che consisterebbe in una condotta asseritamente scorretta e provocatrice di un calciatore avversari, oltre al fatto che la fuoriuscita di sangue del calciatore leso sarebbe dovuta a uno scontro avuto prima sul

campo di gioco. Hanno quindi domandato, previo supplemento di referto a DGG e Assistenti di gara, la revoca/annullamento della sanzione per insufficienza/genericità degli elementi di prova.

Il ricorso è infondato, a fronte della gravità della condotta tenuta dal calciatore, all'evidenza intenzionalmente violenta e lesiva della integrità fisica dell'avversario, alla quale è proporzionata la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Pro Sesto di Sesto San Giovanni (Milano).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Salvatore Sica, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DEL F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BETTONI SAMUELE SEGUITO GARA SESTRI LEVANTE/CASALE DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

La FBC Casale ASD ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.72 del 9.1.2019 con la quale, in riferimento alla gara tra FBC Casale ASD/Sestri Levante del 6.1.2019, ha comminato al calciatore Bettoni Samuele la squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere in reazione a condotta ingiuriosa e violenta di un calciatore avversario rivolto al medesimo espressioni offensive mentre tentava di colpirlo con un pugno”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato il fatto che la reazione del calciatore era racchiusa in espressioni offensive ma non si concludeva con un atto violento diretto verso l'avversario e che pertanto la squalifica comminata sarebbe sproporzionata rispetto al gesto compiuto.

Il ricorso va respinto in quanto, alla luce del referto arbitrale, il comportamento assunto dal Bettoni configura una condotta violenta.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Casale di Casale Monferrato (Alessandria).

Dispone addebitarsi restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. Ricorso DELL'U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAIDI KADIR SEGUITO GARA FANFULLA/CLASSE DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

Con reclamo spedito il 15.1.2019, la società U.S.D. Classe ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. del 9.1.2019 (Com. Uff. n. 72) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Caidi Kadir la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”* nel corso della gara Fanfulla/Classe del 6.1.2019, valevole per il Campionato di Serie D, Girone D.

La reclamante lamenta siccome eccessivamente gravosa la sanzione inflitta al proprio calciatore, essenzialmente negando la volontarietà del gesto. Sostiene difatti essa reclamante che il contatto tra i due calciatori era avvenuto mentre costoro saltavano entrambi per colpire il pallone di testa e che il Caidi Kadir, in tale occasione, si era limitato ad allargare le braccia, come normalmente avviene in questi casi.

Conclude pertanto per la riduzione della squalifica inflitta.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

A dispetto di quanto sostenuto dalla reclamante circa la motivazione "alquanto generica" del provvedimento di espulsione, si rileva dal referto dell'arbitro sig. Marco Russo che il calciatore Caidi Kadir (capitano della squadra) *"ha colpito un calciatore avversario con un pugno sul volto"*, effettivamente durante un contrasto aereo, ma *"con palla non ancora a distanza di gioco"*.

In altri termini, il gesto violento in danno del calciatore avversario è rimasto avulso dal normale contrasto di gioco e, come tale, legittima ampiamente, ai sensi dell'art. 19, 4° comma, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Classe di Ravenna.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. Ricorso DELL'U.S.D. CLASSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRI LEONARDO SEGUITO GARA FANFULLA/CLASSE DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

Con reclamo spedito il 15.1.2019, la società U.S.D. Classe ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. del 9.1.2019 (Com. Uff. n. 72) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Ferri Leonardo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *"per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario"* nel corso della gara Fanfulla/Classe del 6.1.2019, valevole per il Campionato di Serie D, Girone D.

La reclamante lamenta siccome eccessivamente gravosa la sanzione inflitta al proprio calciatore, essenzialmente negando la volontarietà del gesto. Sostiene difatti essa reclamante che il contatto tra i due calciatori era avvenuto durante un'azione di gioco, con palla lanciata in profondità; che il Ferri, essendo in vantaggio, si era limitato a proteggere il pallone allargando le braccia come si usa fare normalmente; che in tale frangente il calciatore avversario aveva subito una manata sul volto ed era crollato a terra in modo plateale.

Conclude pertanto per la riduzione della squalifica inflitta.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

A dispetto di quanto sostenuto dalla reclamante circa la motivazione "alquanto generica" del provvedimento di espulsione, si rileva dal referto dell'arbitro sig. Marco Russo che il calciatore Ferri Leonardo, pur se durante un contrasto di gioco, *"ha colpito al volto un calciatore avversario con un forte schiaffo disinteressandosi del pallone"*.

Tale ultima precisazione rende il gesto violento commesso dal Ferri in danno del calciatore avversario siccome avulso dall'azione di gioco e, come tale, legittima ampiamente, ai sensi dell'art. 19, 4° comma, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Classe di Ravenna

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 12 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina